



IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

BRESCIA 23 – 24 - 25 Ottobre 2009

Gruppo n. 9 – Provvedimenti civili temporanei del G.U.P. e protezione del minore (art. 32 c.4) – Vittorio Pilla e Antonella Zanfei

Vittorio Pilla.

Il tema del nostro gruppo di studio sono i provvedimenti civili emessi dal GUP, ai sensi dell'art. 32 co. IV DPR 448/88.

E' l'unico gruppo di studio che presenti delle connessioni con il settore penale. E' stata, infatti, una precisa scelta degli organizzatori del Congresso, quella di dare al civile la massima attenzione, proprio perché è in atto una sorta di trasformazione epocale delle competenze civili del TM, con una ridefinizione del ruolo delle parti (P.M. compreso) e del giudice stesso, chiamato, per certi aspetti, a ripensare il proprio modo di essere, quasi la sua stessa natura.

Da qui la necessità di prestare la massima attenzione a tali trasformazioni, anche a discapito dell'attenzione per il processo penale minorile, che proprio quest'anno celebra i suoi vent'anni dell'entrata in vigore.

Credo di non svelare alcun particolare retroscena, se vi comunico che è stato proprio chi vi parla ad insistere, perché, comunque, gli aspetti penali fossero non estromessi del tutto dai gruppi di studio, e, pertanto, si è convenuto per questo argomento che come vedremo è a cavallo fra il civile ed il penale. Trattandosi in sostanza di provvedimenti civili emessi dal giudice penale.

La mia presentazione cercherà di essere breve in modo da lasciare ampio spazio ai vostri interventi, e verterà fondamentalmente sulla descrizione dell'istituto giuridico di cui ci occupiamo, in sostanza di cosa stiamo parlando – con qualche breve cenno su come si inseriscono tali provvedimenti nel panorama complessivo del processo-penale minorile – come si atteggiavano, come si applicano i principi del processo civile minorile a tali provvedimenti, con particolare riferimento ai principi del giusto processo, che in virtù del novellato art. 111 Cost. si applicano a tutti i tipi di processo. Anche la legge 149/01, entrata in vigore poco più di un anno fa, che prevede la difesa tecnica nel processo davanti al TM, ha voluto sottolineare come il modello processuale italiano, in ogni settore dal penale al civile e senza eccezioni, sia un processo di parti con un giudice che si pone come terzo-imparziale. Ma sono concetti che riprenderemo meglio in seguito.

Veniamo dunque alla descrizione dell'istituto. L'art. 32 co. IV della procedura a carico di imputati minorenni prevede che:

“In caso di urgente necessità il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minore.

Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere efficacia entro trenta giorni dalla loro emissione”.

Il giudice, innanzitutto, si tratta del GUP, la norma è prevista dall'ultimo comma che prevede tutti i provvedimenti che possono essere presi all'esito dell'udienza preliminare: l'assoluzione, le formule di proscioglimento, che presuppongono l'accertamento della penale responsabilità:



Associazione Italiana
dei Magistrati
per i Minorenni
e per la Famiglia
www.minoriefamiglia.it

XXVII CONGRESSO NAZIONALE

IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

l'irrelevanza del fatto, il perdono giudiziale, la messa alla prova – la condanna, qualora vi sia la richiesta del P.M. ed infine tali provvedimenti civili.

Sia detto per inciso la previsione di questi poteri in capo al GUP non deve stupire, in quanto nell'impianto del processo penale minorile, l'UP era il vero momento centrale, non solo un filtro per la verifica della solidità degli elementi raccolti dal P.M. nella fase delle I.P., come avviene per il processo ordinario, ma vero e proprio luogo privilegiato per la definizione del processo. Il dibattimento per i minorenni doveva rimanere ipotesi meno che residuale.

Conferma questa diversità di visioni il fatto che davanti al TM l'UP è prevista per tutti i tipi di reato, laddove per i maggiorenni l'UP era limitata ai reati più gravi, quelli di competenza del Tribunale – restando esclusi quelli di competenza del Pretore, per i quali c'era la citazione a giudizio del P.M., limitandosi il Pretore ad indicare la data di fissazione dell'udienza.

Con l'introduzione del giudice unico questa tendenza (a limitare l'UP per i reati di maggiore allarme sociale) ha avuto un ulteriore rafforzamento, sicché oggi si deve concludere che l'UP per i maggiorenni è l'eccezione, laddove al TM tutti i reati passano per l'UP.

Bisogna però aggiungere che sempre in applicazione dei principi sul giusto processo, il legislatore ha un po' annacquato la centralità dell'UP, richiedendo per poter definire il processo in tale fase il dissenso dell'imputato, ipotesi non prevista prima del 2001. La ratio di tale riforma è stata quella di applicare i principi del giusto processo, che prevedono che la prova si formi nel contraddittorio delle parti, e non sia preconstituita dalla parte pubblica. A dire il vero l'impianto originario prevedeva la possibilità di proporre opposizione avverso i provvedimenti del GUP (in origine solo le condanne e, poi, grazie ad un intervento della Cort Cost. anche a tutte le pronunzie che prevedono l'accertamento di responsabilità, come il P-G. e l'Irrelevanza).

Non entro nel merito della questione su chi sia legittimato a prestare tale consenso: se solo l'imputato o anche il difensore, in assenza di questi, punto su cui c'è divergenza fra singoli TM con soluzioni variegata.

Quindi legittimato a prendere questi provvedimenti civili è il GUP, ma non solo in virtù del richiamo dell'art. 33 u.co. anche il giudice del dibattimento è legittimato a prendere tali provvedimenti.

Ma di quali provvedimenti si tratta? La norma è generica parla solo di provvedimenti civili. Da qui discende che tutti i tipi di provvedimento che il TM può assumere in sede civile possono essere assunti dal giudice penale, compresi sia quelli previsti degli artt. 330 e 333 c.c che quelli previsti in tema di affidamento e adozione.

Ovviamente deve trattarsi di provvedimenti giustificati dall'urgenza di provvedere, sicché si tratterà nella stragrande maggioranza di provvedimenti di affidamento al Serv. Soc, con ulteriori prescrizioni: allontanamento dalla casa familiare, il collocamento in comunità, l'affido familiare.

Laddove l'elencazione non può che essere approssimativa atteso che l'art. 333 c.c. facoltizza il giudice ad emettere i provvedimenti "convenienti", espressione quanto mai generica.

Proprio il carattere, diciamo così, temporaneo, interinale di tali provvedimenti, finalizzati ad affrontare una situazione urgente, esclude ontologicamente che possano essere presi provvedimenti che hanno invece una loro natura definitiva, quali la decadenza dalla potestà genitoriale (sarebbe invece possibile stabilirne la sospensione) o, a maggior ragione, la declaratoria di adottabilità.

Si discute se possano essere emessi anche de provvedimenti amministrativi di cui all'art. 25 DPR 1404/34, istitutiva dei TM. Io ritengo di sì in quanto il legislatore pone l'attenzione sull'aspetto protezione del minore, laddove il termine civile è usato in modo assolutamente



Associazione Italiana
dei Magistrati
per i Minorenni
e per la Famiglia
www.minoriefamiglia.it

XXVII CONGRESSO NAZIONALE

IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

generico, come non penale ed è, pertanto, idoneo a ricomprendere anche i procedimenti amministrativi.

Per i presupposti il legislatore usa un'espressione iperbolica "urgente necessità", evidentemente il legislatore dell'88 è consapevole di introdurre un istituto giuridico anomalo ed ha voluto limitarne i presupposti.

Dai presupposti discende l'ovvia immediata esecutività, né sono possibili mezzi di impugnazione.

Nulla si dice per quanto riguarda la procedura.

Credo sia pacifico che il giudice possa adottare questi provvedimenti anche d'ufficio, ma atteso che tali provvedimenti sono presi all'esito dell'UP, è ovvio che avvengono sentite le parti, eventualmente specificatamente sollecitate su questo punto. La previsione di prendere d'ufficio questi provvedimenti, mi sembra confermata dalla previsione dell'u.co. dell'art. 336 c.c. che prevede proprio la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti d'urgenza d'ufficio. Anzi la norma che commentiamo è meglio concepita di quella prevista dal c.c, in quanto questa al contrario di quella prevede un termine di durata, sicché è chiaro cosa succeda in caso di mancata apertura del procedimento di merito, laddove l'ipotesi civilistica non chiarisce tale aspetto.

E' possibile al giudice fare istruttoria finalizzata a tali provvedimenti? Se sì entro quali limiti? Sul punto soccorre la previsione dell'art. 9 DPR 448/88:

"Il PM e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Agli stessi fini il PM e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza formalità"

Si tratta di poteri molto ampi, che trovano l'unico limite nella carattere interinale dei provvedimenti, giustificati dalla urgente necessità, poco compatibile con una lunga istruttoria. La durata dei provvedimenti è necessariamente limitata a 30 giorni, allo scadere di tali termine cessa la loro efficacia.

Tale temporaneità viene interpretata generalmente come la necessità di una sorta di procedura di conferma da parte del TM stesso in sede civile. Tale previsione è prevista sia per i provvedimenti messi dal GUP che per quelli emessi dal Dib. Equiparazione da taluno contestata, in quanto sarebbe giustificata dalla composizione anomala del GUP. Collegio di tre, presidente togato e due onorari, mentre il TM sia in sede civile che dibattimentale penale delibera con composizione di 4, sicché apparirebbe ultronea l'ulteriore convalida da parte dello stesso giudice, formato eventualmente anche dallo stesse persone fisiche.

In realtà a mio giudizio la previsione del legislatore è necessaria, per una garanzia di contraddittorio: I provvedimenti emessi in sede civili sono provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale, ne deriva la necessità di consentire quanto meno la possibilità di partecipare al giudizio da parte dell'E.P., munendosi di difensore. Possibilità che nel processo penale ovviamente non sussiste. Dal punto di vista tecnico processual-civilistico, i provvedimenti in parola sono provvedimenti d'urgenza emessi *inaudita altera parte*, da qui la loro caducità e la necessità che venga instaurato uno specifico procedimento civile per la loro eventuale conferma.



IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

Procedimento, in cui lo ripetiamo l'EP potrà far valere pienamente le proprie ragioni. E tale discorso è valido sia per i provvedimenti emessi all'esito dell'UP che del DIB.

Proiettando l'istituto sui principi del processo penale minorile è indubbio che la previsione dell'art. 32 è espressione del generale principio che prevede che il giudice, anche penale si occupi globalmente del minore e della sua personalità. Abbiamo fatto già cenno alla previsione dell'art. 9 PPM. A proposito di tale norma, si dice che "impone ciò che è vietato", nel senso che laddove l'art. 220 c.p.p. vieta espressamente la possibilità di disporre perizie per stabilire: "il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche", nel processo penale minorile vige il principio opposto che impone all'A.G. minorile di conoscere non solo della commissione del reato, ma anche della personalità del minore al fine di prendere i provvedimenti più adatti a quello specifico minore sottoposto alla sua attenzione.

Da qui la dotazione in capo al giudice penale minorile di poteri decisori molto ampi, che vanno molto al di là dell'endiadi tradizionale colpevolezza-condanna ___innocenza-assoluzione, potendo il giudice prosciogliere anche in caso di colpevolezza, nonché pur in sede penale emettere provvedimenti civili.

Come altro esempio di questo principio della centralità della persona del minore, accenniamo all'art. 4 DPR 448/88, che prevede nel caso di minore che commette il reato in distretto diverso da quello di residenza, un obbligo di informativa da parte dell'AG precedente nei confronti di quella di residenza, affinché quest'ultima possa adottare gli opportuni provvedimenti civili.

E' del resto abbastanza comune che da una sola informativa di reato, nascono due procedimenti uno penale e l'altro civile. Alla Proc. Min. Milano abbiamo uno specifico prot. civile.

Venendo all'ultimo punto quello dell'applicazione dei principi del giusto processo civile ai nostri provvedimenti. L'attenzione va spostata sulla fase successiva quella della convalida, in quanto per l'applicazione dei ns. provvedimenti, il legislatore non richiede il rispetto di alcuna formalità, né mi sembra ipotizzabile alcun intervento dell'E.p., che potrà essere sentito, ma solo ai sensi dell'art. 9.

Il primo problema riguarda l'apertura del procedimento civile stesso, il nuovo impianto del proc. Civile minorile, pone la regola del *nemo iudex sine actore*", di tale principio il legislatore ne ha fatto rigorosa applicazione financo nel processo di adozione, che non può più essere aperto d'ufficio dal TM, ne deriva che senza l'iniziativa delle parti, non potrà esservi alcuna conferma. Non mi sembra un gran problema considerata la presenza del P.M. , al quale, pertanto, andrà inviata copia del provvedimento per l'eventuale apertura.

Per il resto il procedimento segue ovviamente le regole generali, con la necessità per le parti che vogliano stare efficacemente in giudizio di munirsi di difensore e l'eventuale nomina di un curatore speciale per il minore.

Spunti per il dibattito:

- 1) la segnalazione di eventuali esperienze concrete, con particolare riferimento a quali casi ed eventualmente per quali reati;
- 2) le forme di contaminazione fra civile e penale;
- 3) i principi del giusto processo.



Associazione Italiana
dei Magistrati
per i Minorenni
e per la Famiglia
www.minoriefamiglia.it

XXVII CONGRESSO NAZIONALE

IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

Antonella Zanfei.

E' essenziale tener presente che i provvedimenti civili hanno un obiettivo di tutela e protezione del minore e quelli penali di verifica e valutazione delle responsabilità. E' indispensabile che i servizi che si occupano di tutela siano collaborativi con il giudice che emette il provvedimento penale.

E' altresì importante che il Giudice sia informato (art.9) dai servizi che svolgono l'indagine sulla personalità e situazione familiare del minore imputato di reato.

E' possibile che già durante l'indagine emergano problemi tali da imporre una decisione civile urgente sul minore.

L'urgenza insita nel provvedimento contiene una risposta efficace alle esigenze del minore.

E' importante che il giudice spieghi tutte le procedure e le sue decisioni.

INTERVENTI

Monica **Frediani** (Procuratore Minorile)

Non ho esperienze dirette di provvedimenti urgenti assunti nei GUP ai quali ho partecipato.

E' evidente però che l'urgenza deve proprio essere tale perché non c'è contraddittorio.

Si emette un provvedimento di "inaudita altera parte" e vorrei sapere che tipo di efficacia abbiano avuto.

Fausta **Filini** (resp. Ufficio Minori di Brescia)

Definire cosa si intende per urgenza nei confronti del minore è sempre molto difficile: si può paragonare questi interventi al 403 del cc e però nel dubbio io sono convinta che si debba procedere all'intervento.

In merito alle informative dell'art.9 io verifico sempre se quel minore oggetto dell'indagine è già conosciuto dai servizi sociali.

Lucia **Marangoni** (Giudice TM Brescia)

A me è capitato di assumere in sede GUP provvedimenti urgenti in caso di un minore imputato di tentato omicidio della madre ed è stato preso un provvedimento di allontanamento del minore.

In questo caso il PM era concorde nel chiedere l'apertura in fascicolo civile.

Altri esempi che mi sono capitati sono legati a difficoltà familiari e strumentali ad allontanare il minore dal contesto familiare.

Luigi **Fadiga** (già Presidente del TM Roma)

Lamenta la scarsa applicazione dell'istituto, dovuto, verosimilmente, alla perdita di una sfida: la concezione del giudice minorile, come giudice del minore nel suo complesso. In realtà la netta distinzione fra penale e civile non è stata superata neppure nel minorile.

Natascia **Gheda** (avvocato)



Associazione Italiana
dei Magistrati
per i Minorenni
e per la Famiglia
www.minoriefamiglia.it

XXVII CONGRESSO NAZIONALE

IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE

Il lavoro dei servizi a mio avviso è piuttosto carente e le professionalità dei servizi dovrebbero essere maggiormente valorizzate

Oriana **Sarti** (AS dei servizi sociali di Crema)

C'è un problema nei tempi che la Procura ci concede per raccogliere le informazioni che è davvero molto poco.

Il nostro lavoro è molto vario e non riusciamo a far fronte alle urgenze del TM con la dovuta tempestività.

Ines **D'Argenzio** (Avvocato di Brescia)

C'è dialogo tra giudice penale e giudice civile nel caso di provvedimenti urgenti presi in GUP?

Anna Di Loreto (avvocato di Roma)

A Roma c'è un problema di coordinamento e conoscenza di informazioni tra l'avvocato d'ufficio di un minore accusato di un reato e eventuali provvedimenti civili

Lucia **Mariani** (AS servizio sociale Provincia di Bergamo)

Ultimamente mi è capitato di proporre al termine dell'indagine su un minore (art 9) alla Procura l'apertura di un procedimento civile

Diego **Lo Pomo** (Ufficio Pubblica Tutela Torino)

Le mie competenze sono di supporto a chi ha la tutela di un minore e mi occupo soprattutto di amministratori di sostegno; i minori non accompagnati son quelli che maggiormente vengono coinvolti in una tutela.

L'obiettivo potrebbe essere quello di cercare di diminuire il ricorso alla tutela dei servizi sociali e cercare tutori volontari formati e motivati.

Orietta **Treccani** (avvocato)

Non ho esempi da portare ma alcune domande?

Cosa succede trascorsi i trenta giorni del provvedimento urgente?

Di solito il TM nei trenta giorni emette un provvedimento civile

Michela **Patti** (Avvocato)

Non ho esempi da portare in merito a questi provvedimenti del GUP.

Manca secondo me un'opera di coordinamento tra i vari attori (TM, Procura, Servizi, Avvocati) che si occupano di minori e questo crea disservizi e compartimenti stagni.

Marusca **Pilla** (Avvocato)

Bisognerebbe definire meglio il ruolo degli attori coinvolti nel processo minorile e soprattutto un maggior coordinamento.

I servizi forse hanno qualche protocollo però a m pare che non ci sia sinergia tra di loro.



Associazione Italiana
dei Magistrati
per i Minorenni
e per la Famiglia
www.minoriefamiglia.it

XXVII CONGRESSO NAZIONALE

IL GUSTO PROCESSO E LA PROTEZIONE DEL MINORE